

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1653

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAVAGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

Nuova disciplina dell'orario di vendita
degli esercizi commerciali

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza n. 4 della Corte costituzionale, del 12 gennaio 1995, ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo che ha ad oggetto «le norme che attribuiscono a pubbliche autorità il potere di determinare» gli orari degli esercizi commerciali «con conseguente liberalizzazione ed affidamento delle scelte alla determinazione di coloro che esercitano l'attività secondo questa forma di distribuzione commerciale».

Qualora il quesito referendario ottenesse dai cittadini una risposta positiva, ci troveremmo di fronte ad una totale assenza di disciplina della materia e tutto sarebbe rimesso alla libera ed autonoma scelta degli esercenti.

La mancanza di un coordinamento efficace con gli altri orari che condizionano la

vita dei cittadini, specialmente nelle grandi aree urbane, provocherebbe gravi disagi non soltanto ai consumatori ma anche ai lavoratori ed agli operatori.

Si potrebbe determinare infatti una situazione di concorrenza selvaggia, a tutto scapito delle esigenze di salvaguardia della libertà e della dignità umana cui si ispirano i limiti dell'iniziativa economica previsti dall'articolo 41 della Costituzione.

Il disegno di legge si propone quindi di dettare una disciplina organica della materia che contemperi due diverse esigenze: il superamento degli aspetti più «burocratici» presenti nella normativa e l'incontro fra la domanda e l'offerta anche mediante una flessibilità degli orari che agevolino, sia pure in modo parziale, la ripresa del dato occupazionale nel settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'orario di apertura degli esercizi commerciali è determinato dal singolo operatore entro una fascia oraria che va dalle 7.00 alle 22.00 e, in coincidenza con l'ora legale, alle 23.00.

2. L'operatore determina altresì la chiusura infrasettimanale per mezza giornata.

Art. 2.

1. Il sindaco, in relazione alle diverse tabelle merceologiche, ai flussi ed all'entità della popolazione residente, determina, sentite le organizzazioni degli imprenditori, dei lavoratori e degli utenti, gli orari minimi e massimi settimanali per gli esercizi commerciali, coordinandoli con gli orari dei servizi pubblici e di apertura dei pubblici uffici.

Art. 3.

1. Gli esercizi commerciali sono chiusi la domenica ed i festivi con deroga per le quattro domeniche precedenti il Natale e per altre otto domeniche o giorni festivi scelti dall'operatore nel corso dell'anno.

2. I comuni di interesse turistico e le città d'arte, possono prevedere ulteriori deroghe.

Art. 4.

1. I singoli operatori, anche tramite le organizzazioni di appartenenza, devono comunicare al sindaco, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'orario ed il calendario di apertura dell'anno successivo, con contestuale affissione della comunicazione all'interno dell'esercizio.

Art. 5.

1. Il coordinamento degli orari di apertura degli esercizi con la disciplina legale e convenzionale dell'orario di lavoro è rimesso all'autonomia contrattuale collettiva ai diversi livelli.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 luglio 1971, n. 558, ed i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.